

REGOLAMENTO (CE) N. 1796/2005 DELLA COMMISSIONE**del 28 ottobre 2005****che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli⁽²⁾, prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽³⁾.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura⁽⁴⁾ concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e

sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2002, il 2003 e il 2004, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1555/96 deve essere modificato di conseguenza.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2) GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1579/2005 (GU L 254 del 30.9.2005, pag. 5).

(3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).

(4) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC sia del corrispondente periodo di applicazione.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo di applicazione	Livelli limite (tonnellate)
78.0015	ex 0702 00 00	Pomodori	— dal 1° ottobre al 31 maggio	810 159
78.0020			— dal 1° giugno al 30 settembre	883 976
78.0065	ex 0707 00 05	Cetrioli	— dal 1° maggio al 31 ottobre	10 637
78.0075			— dal 1° novembre al 30 aprile	10 318
78.0085	ex 0709 10 00	Carciofi	— dal 1° novembre al 30 giugno	90 600
78.0100	0709 90 70	Zucchine	— dal 1° gennaio al 31 dicembre	65 658
78.0110	ex 0805 10 20	Arance	— dal 1° dicembre al 31 maggio	271 073
78.0120	ex 0805 20 10	Clementine	— dal 1° novembre a fine febbraio	150 169
78.0130	ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi	— dal 1° novembre a fine febbraio	94 492
78.0155	ex 0805 50 10	Limoni	— dal 1° giugno al 31 dicembre	291 598
78.0160			— dal 1° gennaio al 31 maggio	50 374
78.0170	ex 0806 10 10	Uve da tavola	— dal 21 luglio al 20 novembre	222 307
78.0175	ex 0808 10 80	Mele	— dal 1° gennaio al 31 agosto	804 433
78.0180			— dal 1° settembre al 31 dicembre	117 107
78.0220	ex 0808 20 50	Pere	— dal 1° gennaio al 30 aprile	239 335
78.0235			— dal 1° luglio al 31 dicembre	29 158
78.0250	ex 0809 10 00	Albicocche	— dal 1° giugno al 31 luglio	127 403
78.0265	ex 0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	— dal 21 maggio al 10 agosto	54 213
78.0270	ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	— dall'11 giugno al 30 settembre	982 366
78.0280	ex 0809 40 05	Prugne	— dall'11 giugno al 30 settembre	54 605»